



TRIBUNALE DI PRATO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. F. Antonio Genovese Presidente

dott. ssa Maria Novella Legnaioli Giudice rel.

dott. Giulio Fanales Giudice

Nel procedimento promosso da

Pubblico Ministero in sede

Per la dichiarazione di fallimento di

B. T. P. S.p.a., con sede in C. (Firenze)

Ricorrente

Resistente

A scioglimento della riserva di cui all'udienza del 25.01.11 sul ricorso ex art. 15 comma 8 L.F. proposto dalla medesima resistente avente ad oggetto la richiesta di termine per la predisposizione ed il deposito di un accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182-bis l. fall. e di provvedimenti conservativi e cautelari da adottarsi nelle more.

Ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Rilevato che la società resistente ha premesso:

-di fare parte di un gruppo di imprese controllato da H [REDACTED] B.F. s.p.a., che si articola in due diversi comparti industriali : BTP che svolge la propria attività nel ramo delle costruzioni, con prevalenti interessi (oltre l'80% del fatturato) nel campo degli appalti pubblici, l'altro comparto, facente capo alla *sub-holding* I [REDACTED] F [REDACTED] s.r.l., che opera in ambito immobiliare ed alberghiero;

-che nel corso del 2010 le Società del Gruppo, e quindi anche BTP hanno posto in essere un piano di risanamento, attestato da professionista abilitato, perfezionando in data 23.04.10 un accordo di rimodulazione e riscadenziamento del debito con la grandissima parte degli istituti di credito nei cui confronti le varie società del gruppo sono esposte;

-che è intendimento delle Società del Gruppo aggiornare e rivedere il piano di aprile 2010 nell'ambito di nuovi accordi ex art. 182-bis l. fall. al: attestarsi da parte di professionista a tal fine già incaricato;

-che il piano non può essere ancora depositato neppure nella forma provvisoria di cui all'art. 182-bis 5° comma l. fall., posto che devono essere definiti alcuni accordi con le banche;

nonché che la medesima società ha richiesto al Tribunale:

-di disporre provvedimenti cautelari che consentano di svolgere le operazioni per il perfezionamento del piano in un contesto di protezione ed in particolare: a) una misura di protezione del patrimonio aziendale tale da impedire che lo stesso sia fatto oggetto di azioni esecutive e cautelari di carattere individuale, per un periodo non inferiore a 45 giorni, ovvero per il tempo necessario alla presentazione, nella forma provvisoria di cui all'art. 182-bis 5° comma l. fall., dell'accordo di ristrutturazione volto a rimuovere lo stato di insolvenza; b) la designazione di un "amministratore del patrimonio e



dell'impresa", che abbia - non già il compito di seguire l'amministrazione della società ma, piuttosto - il compito di salvaguardare i valori aziendali, nell'interesse dei creditori fino alla conclusione del procedimento ex art. 182-bis, anche al fine di riferire al Tribunale in merito allo stato di avanzamento delle trattative per tale conclusione, e ciò mediante il conferimento al soggetto nominato, previa sospensione dei corrispondenti poteri dell'organo amministrativo, tutti e soltanto i poteri connessi alla realizzazione del piano di ristrutturazione ed alle operazioni all'uopo necessarie, e a tutti gli atti di straordinaria amministrazione dell'impresa rilevanti per la predisposizione del piano, se

del caso previa autorizzazione del Tribunale, con possibilità, nel caso di difficoltà sopravvenute nella gestione ordinaria, su segnalazione del soggetto nominato, di disporre ulteriori misure con riferimento anche alla gestione ordinaria;

- di differire la decisione sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica per la dichiarazione di fallimento (in ogni caso da escludersi avendo la Società i requisiti per l'ammissione all'amministrazione straordinaria, anche nella versione "speciale" di cui al d.l. 347/2003) per consentire al debitore di perfezionare il piano sotteso agli accordi di ristrutturazione;

Preso atto che il Procuratore della Repubblica all'udienza del 25.01.11 non ha allo stato insistito nell'istanza proposta riservandosi, come già precisato nella medesima istanza, di esprimere le proprie richieste all'esito dell'espletamento della necessaria istruttoria prefallimentare;

Ritenuto, quanto all'istanza della resistente di concessione di termine, che sussistano giustificati motivi per accoglierla, stante l'effettività e serietà delle trattative in corso quali emergono dalla documentazione prodotta (oltre alla situazione patrimoniale aggiornata con i bilanci degli ultimi tre esercizi, il piano di risanamento del 23.04.10

con attestazione del professionista abilitato ed all'uopo incaricato, lettera di conferimento dell'incarico di attestazione degli accordi di ristrutturazione a professionisti abilitati, documenti relativi al conferimento dell'incarico per la predisposizione del piano finalizzato ad una delle forme ex art. 67 lett. e) l. fall., documentazione relativa alla predisposizione delle operazioni in cui il piano dovrebbe articolarsi), riservandosi il tribunale, allo scadere del termine, ogni ulteriore valutazione e decisione, previa adozione del procedimento previsto dal d.lgs. 270/1999 stante il possesso da parte della società resistente dei requisiti previsti dall'art. 2 di tale decreto risultanti dalla documentazione prodotta; che inoltre nelle more i diritti dei creditori possano essere adeguatamente tutelati mediante l'adozione di misure a salvaguardia del patrimonio e dell'impresa che la stessa debitrice ha richiesto;

Ritenuto, quanto alla richiesta di provvedimenti cautelari ex art. 15 8° comma l. fall., che l'adozione di tali misure sia compatibile con il procedimento di cui al d.lgs. 270/1999, stante la stretta connessione tra tale procedura concorsuale e quella per la dichiarazione di fallimento, dichiarazione nella quale la prima procedura può sfociare nell'ipotesi in cui si accerti l'insussistenza delle prospettive "conservative del patrimonio produttivo", e l'esigenza comune ad entrambe di impedire condotte di distrazione o dissipazione del patrimonio aziendale; che, inoltre, prevedendo la norma unicamente l'"istanza di parte", detti provvedimenti possano essere richiesti anche dal debitore tenuto a salvaguardare la garanzia patrimoniale a tutela del soddisfacimento dei propri creditori ed a non ritardare il fallimento nel caso di insolvenza;

Ritenuto che quali provvedimenti cautelari essi debbano essere giustificati dalla ricorrenza dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*; ...



Osservato quanto al *fumus* che tale elemento nella fattispecie debba essere valutato con riferimento alla sussistenza di una situazione insolvenza da dichiararsi con sentenza come richiesto, seppure all'esito di un'istruttoria che confermi tale stato, dal Pubblico Ministero; insolvenza che, secondo un indirizzo giurisprudenziale (cfr. Tribunale Perugia 1/372000, Tribunale Palermo 21/5/2001, Tribunale Torre Annunziata 14/1172001), nella procedura di amministrazione straordinaria non corrisponde a quella tradizionalmente consolidata in ordine alla procedura finalizzata alla declaratoria di fallimento, ma che, stante la finalità di tale procedura di "conservazione

IL CASO del patrimonio produttivo dell'impresa insolvente, mediante la prosecuzione, la riattivazione e la riconversione dell'attività imprenditoriali" (art.1 d.lvo cit.), non assume i caratteri dell'irreversibilità e può sostanziarsi in una situazione di crisi superabile mediante un adeguato piano di risanamento tale da consentire la conservazione del patrimonio produttivo e il salvataggio dell'impresa nel mercato;

Ritenuto che il *fumus* debba essere ravvisato nel riconoscimento da parte della stessa società debitrice di versare in una oggettiva situazione di tensione finanziaria generatasi, "oltre che per la progressiva erosione dei profitti derivanti da nuove commesse pubbliche, soprattutto a causa di una significativa flessione del volume dei lavori nel settore degli appalti privati, verificatasi anche a causa della grave congiuntura economica che da tempo si sta protraendo e che si sta pesantemente riflettendo sull'intero panorama delle imprese di costruzioni", nonché nella stessa predisposizione nel corso dell'ultimo anno di un piano finalizzato al risanamento dell'impresa e nella manifestata volontà di accedere alla procedura di cui all'art. 182-bis l. fall., comportamenti che presuppongono la presa d'atto di una situazione di conclamata crisi intesa come stato di insolvenza di tipo reversibile e suscettibile di risanamento

che potrebbe giustificare la dichiarazione di insolvenza; che inoltre l'ingente esposizione debitoria ed il risultato di esercizio negativo del 2009 risultante dai bilanci e dalla documentazione contabile prodotta, i numerosissimi decreti ingiuntivi per importi rilevanti emessi dai giudici di questo Tribunale che hanno determinato l'istanza del Pubblico Ministero, consentano di configurare il *fumus* come sopra delineato;

che, quanto, al *periculum*, da valutarsi con riferimento al rischio di dispersione del patrimonio e dell'integrità aziendale, dipendente anche dall'incidenza negativa nella gestione aziendale della vigenza di una procedura prefallimentare, ed all'eventualità che possano essere poste in essere condotte in violazione della *par condicio creditorum*, tale presupposto possa essere concretamente ravvisato nel pericolo, riconosciuto sussistente dalla stessa debitrice, che nelle more del procedimento che potrà evolversi nella presentazione del piano di cui all'art. 182-bis o nella dichiarazione di insolvenza da parte di questo tribunale, possano essere attuate dai creditori iniziative individuali volte al soddisfacimento delle proprie pretese che non solo potrebbero pregiudicare il processo di sistemazione della crisi (pericolo estraneo alla funzione della norma dell'art. 15 8° comma 1. fall.) ma anche indurre la debitrice a comportamenti di dispersione del proprio patrimonio e di violazione della *par condicio*;

Ritenuti quindi sussistenti i presupposti per l'adozione di provvedimenti cautelari;

Ritenuto quanto al contenuto di questi, non delineato dal legislatore, e da adeguarsi alle specifiche esigenze del caso concreto, che esso debba essere determinato coerentemente alla funzione attribuita a tali provvedimenti dall'art. 15 l. fall. che è quella di garantire la conservazione del patrimonio del debitore in vista della dichiarazione di insolvenza.

Ritenuto con riferimento ai provvedimenti richiesti:



-che non possa disporsi la misura cautelare richiesta di inibitoria di azioni esecutive e cautelari di carattere individuale, che si sostanzia in un'anticipazione degli effetti della dichiarazione di fallimento o degli effetti ricollegati all'attuazione di determinati incombenzi stabiliti dalla legge (artt. 168 e 182-bis l. fall.), che nel caso di specie non risultano ancora eseguiti neppure nella forma provvisoria di cui all'art. 182-bis 6° comma; che, inoltre tale misura sacrificerebbe eccessivamente i diritti dei creditori che verrebbero ad essere privati del proprio diritto di azione;

-che possa invece disporsi l'altra misura richiesta dalla debitrice, e cioè un provvedimento con contenuto analogo a quello previsto dall'art. 2409 c.c., avente natura cautelare e provvisoria, che preveda la nomina di un amministratore giudiziale con il compito di salvaguardare i valori aziendali nell'interesse dei creditori fino alla conclusione del procedimento ex art. 182-bis (anche al fine di riferire al Tribunale in merito allo stato di avanzamento delle trattative per tale conclusione) o, si aggiunge rispetto a quanto prospettato dalla società, di dichiarazione di insolvenza, previa sospensione dei corrispondenti poteri dell'organo amministrativo, poteri che diversamente da quanto richiesto non potranno essere limitati alle attività connesse alla realizzazione del piano di ristrutturazione ed alle operazioni all'uopo necessarie, ma che, tenuto conto anche del possibile diverso esito del procedimento verso la dichiarazione di insolvenza, in funzione della quale i provvedimenti cautelari devono ritenersi ammissibili, e senza che ciò configuri un'estensione non consentita rispetto al contenuto dell'istanza in quanto formulata appunto con riferimento all'art. 15 comma 8° l. fall. (a ciò si aggiunge la considerazione dell'ammissibilità dell'iniziativa officiosa nel procedimento di cui al d. lgs. 270/1999), dovranno estendersi alla gestione ed

IN CASO



amministrazione ordinaria e straordinaria con la finalità di conservare l'integrità del patrimonio aziendale;

P.Q.M.

Concede termine fino a 7 giorni prima della data della prossima udienza per la presentazione dell'accordo di cui all'art. 182-bis l. fall. anche nella forma provvisoria prevista dal comma 6°.

Sospende in via temporanea e provvisoria i poteri dell'organo amministrativo e nomina in sostituzione dell'organo amministrativo il Prof. B. I. con studio in M. Via , con poteri di gestione e di ordinaria amministrazione, con possibilità di compiere gli atti straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Tribunale, secondo la finalità di garantire la conservazione del patrimonio aziendale, autorizzando il medesimo ad avvalersi di collaboratori e delegati nell'espletamento dell'incarico.

Dispone l'iscrizione nel registro delle imprese del presente provvedimento.

Fissa l'udienza del 7.04.11 ore 12.30, disponendo la convocazione delle parti (ricorrente e resistente) e del Ministro dello Sviluppo Economico.

Invita il Ministro ad indicare, entro la data fissata per l'udienza, uno o tre commissari giudiziali da nominare nel caso di dichiarazione di insolvenza.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito nonché per la comunicazione al Ministero indicato ed al Registro delle Imprese.

Prato, 2.2.11

Il Funzionario Giudiziario
Palladino Aniello



Il Presidente
F. M. G. S.